



TITOLI e PARTECIPAZIONI


Regole civilistiche

VALUTAZIONE



Regole fiscali

VALUTAZIONE



REALIZZO

	PLUSVALENZA / UTILI	MINUSVALENZA / PERDITE
Partecipazioni PEX³	Imponibili 5% - art. 87	Non deducibili - art. 101 ₁
Partecipazioni non PEX	Imponibili art. 87 se immobilizzate art. 85 _{1 lett. c} se attivo circolante	Deducibili ^{1 2} art. 101 se immobilizzate art. 94 se attivo circolante
Obbligazioni e altri titoli	Imponibili	Deducibili

¹ DL 203/2005 - Se superiori a 50.000 euro da azioni quotate italiane o estere comunicazione entro 14/11/2011. Se non effettuata minusvalenza indeducibile.

DL 209/2002 - Se superiori a 5.000.000 su partecipazioni NON PEX immobilizzate comunicazione entro 5 giorni dalla presentazione del modello Unico. Se non effettuata minusvalenza indeducibile (non obbligatoria per i soggetti IAS).

² Non rilevano (fino a concorrenza dell'importo non imponibile - 95%) i dividendi percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo (dividend washing – art. 109_{3-bis}) su azioni possedute da meno di 36 mesi (art. 109_{3-ter})

³ PEX (art. 87)

1) Residenza fiscale in un paese non a fiscalità privilegiata, fatta salva la possibilità di interpello ex art. 165_{5 lett. b})

2) Esercizi di impresa commerciale, con presunzione di non commercialità per le società immobiliari

→ Per presunzione assoluta sono immobiliari le società che hanno come patrimonio prevalente immobili diversi da quelli strumentali e merce

3) Periodo minimo di possesso 12 mesi (applicando il metodo LIFO)

4) Classificazione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie fin dalla prima iscrizione

DIVIDENDI

Tassazione 5% per cassa (art. 89₂).

Dividendi di fonte estera (art. 89₃)

La tassazione è ridotta al 5% purchè siano relativi:

- alla partecipazione al capitale o al patrimonio
- a titoli per i quali nello stato estero sia prevista l'indeducibilità della remunerazione dal reddito (è necessaria una dichiarazione dell'emittente).

L'eventuale ritenuta subita all'estero sarà recuperabile nel limite della misura del 5% del prelievo applicato nello stato della fonte (CM 26/2004 – CM 4/2006 – RM 277/2008).

Dividendi da black list - se i dividendi provengono da società residenti in paesi black list, anche mediante sub-holding residenti in paesi non black list (*conduit* CM 51/E/2010), non sono tassati solo previo interpello. Se tali società sono inoltre controllate o collegate (CFC – art. 167) è tassata integralmente la parte dei dividendi che eccede il reddito già imputato per trasparenza, salvo interpello.

Soggetti IAS - i dividendi incassati da azioni detenute per la negoziazione sono imponibili al 100% per cassa (art. 89_{2bis}).

Ritenute - Le ritenute sui dividendi sono diverse a seconda se si tratti di partecipazioni qualificate oppure se il percettore sia un soggetto non residente.

distribuiti da società residenti

Percettore residente				Percettore non residente		
IRES	IRPEF			Società commerciale UE		Altre Società commerciali (Art. 27 ₃)
	Privato		Imprenditore individuale o soc.persone	Madre/figlia ² (Art. 27-bis)	Altre (Art. 27 _{3-ter})	
	Non qualificato (Art. 27 ₁)	Qualificato ¹				
Nessuna ritenuta	20% a titolo imposta	Nessuna ritenuta	Nessuna ritenuta	Nessuna ritenuta	1,375% ³	20% ⁴ a titolo imposta

distribuiti da società non residenti

Percettore residente						
IRES	IRPEF					
	Privato					Imprenditore individuale o soc.persone
	Non qualificato (Art. 27 ₁)			Qualificato ¹		
Nessuna ritenuta	Tramite intermediario residente	Percepiti direttamente	Black list	Black list	Altre	Nessuna ritenuta
	20% ⁵ a titolo imposta sul 100%	Autoliquidaz. 20% a titolo di imposta sostitutiva	20% ⁵ a titolo d'acconto sul 100%	20% ⁵ a titolo d'acconto sul 100%	20% ⁵ a titolo d'acconto sul 100%	

¹ Socio qualificato art. 67₁ lett. c
 > 20% società di capitali con diritto di voto
 > 25% società di capitali senza diritto di voto
 > 25% società di persone
 > 2% società quotate con diritto di voto
 > 5% società quotate senza diritto di voto

⁵ al netto delle imposte estere

⁶ 40% per gli utili formati fino al 2007

² Madre/Figlia
 Condizioni soggettive:
 1) forma societaria Direttiva 435/90/CEE
 2) residente UE
 3) soggetta alle imposte Direttiva 435/90/CEE
 Condizioni oggettive:
 1) partecipazione > 10%
 2) detenuta per almeno un anno

³ Riduzione applicata per i utili formati a partire dal 2008

⁴ Con possibilità di richiesta di rimborso con misura di ¼, fatto salvo quanto previsto dalla eventuale Convenzione internazionale bilaterale

INTERESSI

Interessi su obbligazioni emesse da soggetti residenti

Fino al 2011

Percipienti	Obbligazioni di grandi emittenti ¹	Obbligazioni società non quotate Scadenza < 18 mesi	Obbligazioni società non quotate Scadenza > 18 mesi
Persone fisiche non imprenditori, Soc. semplici, Enti non commerciali ("nettisti")	imposta sostitutiva 12,50%	ritenuta d'imposta 27%	ritenuta d'imposta 12,50% (27% se il tasso di rendimento eccede i tassi soglia ²)
Soggetti non residenti	Nessun prelievo per i percipienti <i>white list</i>		
Snc, Sas, Società di capitali ed Enti commerciali ("lordisti")	Nessuna ritenuta	ritenuta d'acconto 27%	ritenuta d'acconto 12,50% (27% se il tasso di rendimento eccede i tassi soglia ²)

Dal 2012

Percipienti	Obbligazioni di grandi emittenti ¹ e obbligazioni e cambiali finanziarie negoziate emesse da società non quotate ⁶		Obbligazioni società non quotate Scadenza < 18 mesi	Obbligazioni società non quotate Scadenza > 18 mesi
Persone fisiche non imprenditori, Soc. semplici, Enti non commerciali ("nettisti")	Titoli di stato (art. 31 DPR 601 ³)	Altri titoli	ritenuta a titolo imposta 20%	
	imposta sostitutiva 12,50%	imposta sostitutiva 20%		
Soggetti non residenti	Nessun prelievo per i percipienti <i>white list</i>		ritenuta a titolo imposta 20% ^{4 5} nessun prelievo per i percipienti <i>white list</i> se investitori qualificati	
Snc, Sas, Società di capitali ed Enti commerciali ("lordisti")	Nessuna ritenuta		ritenuta a titolo d'acconto 20%	

¹ sono considerati "grandi emittenti" (D.Lgs. 239/1996):

- Banche
- Società quotate
- Titoli di stato, regioni, province, comuni e titoli similari
- Ex-enti pubblici trasformati in SpA (ENI, ENEL, IRI, FFSS, ecc.)
- Enti territoriali (L. 724/1994)

² tassi soglia (art. 26₁):

- il doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni negoziate in mercati regolamentati italiani o di Stati dell'Unione europea, ovvero collocate mediante offerta al pubblico;
- il tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni diverse dalle precedenti

³ titoli di cui all'art. 31 DPR 601/1973:

- Titoli di stato
- Titoli emessi da enti territoriali
- Titoli da rimborsare con azioni di società controllate dallo stato

Titoli emessi da società di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare dello stato

⁴ Fatto salvo il regime di esenzione previsto dall'art. 26-quater per i pagamenti da una società IRES ad una società UE (v. CM 47/E 2/11/2005):

- con la quale vi sia una partecipazione di almeno il 25% ininterrottamente per almeno un anno
- la società che riceve gli interessi sia il beneficiario effettivo
- il beneficiario presenti al pagatore residente un apposito modello (reperibile sul sito dell'Agenzia)

⁵ Fatto salva l'applicazione di una ritenuta d'imposta del 5% previsto dall'art. 26-quater_{3-bis} previsto per i pagamenti di interessi effettuati dal 6 luglio 2011 a società UE se:

- non già esentati ai sensi di quanto visto alla nota 1 che precede
- destinati a finanziare il pagamento di prestiti obbligazionari emessi dai percettori
- le obbligazioni siano garantite dal soggetto pagante o dalla capogruppo e siano negoziate in mercati UE

⁶ Nuovo comma 1 dell'art. 1 Dlgs 239/1996 come modificato dall'art. 32 comma 9 DL 83/2012 (v. CM 4/2013)

Deducibilità degli interessi passivi per l'emittente (v. CM 4/2013)

Per le obbligazioni e i titoli similari emessi da società ed enti non quotati diversi dalle banche, l'art. 3 co. 115 della L. 28.12.95 n. 549 ha previsto che, qualora il rendimento effettivo del prestito al momento dell'emissione superi:

- il **doppio del tasso ufficiale di riferimento** per le obbligazioni negoziate in mercati regolamentati italiani o di Stati dell'Unione europea, ovvero collocate mediante offerta al pubblico;
- il **tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi**, per le obbligazioni diverse dalle precedenti, gli interessi passivi che eccedono l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi "soglia" non sono deducibili.

Art. 32 comma 8 DL 83/2012 - Tali limitazioni non si applicano quando i titoli sono sottoscritti da investitori qualificati ex art. 100 TUF che non detengano più del 2% della società emittente.

Deducibilità delle spese di emissione

Art. 32 comma 13 DL 83/2012 – Le spese di emissione delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni emesse da banche e società quotate, oppure, se negoziate, emesse da società non quotate, sono deducibili per cassa.

Deducibilità degli interessi variabili nelle obbligazioni partecipative (remunerate con utili)

Art. 32 comma 24 DL 83/2012 – In deroga all'art. 109₉ lett. a) e all'art. 107₄ TUIR la componente variabile è deducibile nel periodo d'imposta in cui si è prodotto l'utile, solo nella misura in cui sia prevista anche una quota di remunerazione fissa.

Interessi su depositi, conti correnti, certificati di deposito e buoni fruttiferi

La ritenuta dovuta in base all'art. 26₂ è stata ridotta dal 27% al 20% a partire dal 2012.

Interessi su pronti contro termine

Imputazione del reddito ai fini delle imposte dirette

I proventi derivanti da operazioni di riporto e di pronti contro termine su titoli e valute (art. 44₁ lett. g-bis) sono determinati, in base all'art. 45₁, in base alla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento delle attività finanziarie. Da tale differenza si scomputano i redditi percepiti dai titoli maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione di quelli esenti dalle imposte sui redditi.

Esempio:

Si consideri un contratto di PCT caratterizzato dai seguenti dati:

- prezzo di acquisto a pronti: 98,00;
- prezzo di rivendita a termine: 105,00;
- rateo interessi compreso nel prezzo di acquisto a pronti: 1,50;
- rateo interessi compreso nel prezzo di rivendita a termine: 4,00.

In questo caso, se gli interessi sopra indicati sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, dal differenziale di 7,00 che costituisce il guadagno di capitale occorre scomputare l'importo di 2,50, che rappresenta gli interessi maturati sui titoli oggetto del contratto nel periodo compreso tra l'acquisto a pronti e la rivendita a termine. Il reddito connesso all'operazione di PCT è, quindi, determinabile in misura pari a 4,50.

Se i titoli fossero esenti da imposte, il provento imponibile sarebbe determinato in misura pari a 7,00.

La ritenuta dovuta in base all'art. 26_{3-bis} è stata ridotta dal 27% al 20% a partire dal 2012.

Titolo della ritenuta (art. 26₄)

Percipienti	Interessi di fonte italiana (art. 26 ₂ e 3-bis)	Interessi di fonte estera (art. 26 ₃)	
		Tramite intermediario residente	Percepiti direttamente
Persone fisiche non imprenditori, Soc. semplici, Enti non commerciali	20% a titolo imposta	20% a titolo imposta	Autoliquidaz. 20% a titolo di imposta
		--	
Soggetti non residenti	20% a titolo imposta	--	
Snc, Sas, Società di capitali ed Enti commerciali	20% a titolo d'acconto	Nessuna ritenuta	

Interessi sui proventi diversi dai precedenti (art. 26₅)

- mutui
- finanziamento soci per partecipazioni detenute fuori dal reddito d'impresa
- compensi per fidejussione
- ecc.

Percipienti	Interessi diversi (art. 26 ₅)
Soggetti non residenti	20% ^{1 2} a titolo imposta

Soggetti Residenti	20% a titolo d'acconto
--------------------	----------------------------------

¹ Fatto salvo il regime di esenzione previsto dall'art. 26-quater per i pagamenti da una società IRES ad una società UE (v. CM 47/E 2/11/2005):

- con la quale vi sia una partecipazione di almeno il 25% ininterrottamente per almeno un anno
- la società che riceve gli interessi sia il beneficiario effettivo
- il beneficiario presenti al pagatore residente un apposito modello (reperibile sul sito dell'Agenzia)

² Fatto salva l'applicazione di una ritenuta d'imposta del 5% previsto dall'art. 26-quater_{8-bis} previsto per i pagamenti di interessi effettuati dal 6 luglio 2011 a società UE se:

- non già esentati ai sensi di quanto visto alla nota 1 che precede
- destinati a finanziare il pagamento di prestiti obbligazionari emessi dai percettori
- le obbligazioni siano garantite dal soggetto pagante o dalla capogruppo e siano negoziate in mercati UE

Decorrenza delle modifiche introdotte dal DL 138/2011

Regola generale	- redditi di capitale: proventi esigibili dall'1.1.2012 - capital gain: plusvalenze realizzate dall'1.1.2012
Deroghe	- dividendi: utili percepiti dall'1.1.2012 - titoli grandi emittenti: proventi maturati dall'1.1.2012 - risparmio gestito: risultati maturati dall'1.1.2012 - polizze vita: ripartizione pro rata temporis

Informazioni necessarie e conseguenti impostazioni contabili

Sulla base di quanto sopra si possono così come di seguito sintetizzare le informazioni che un sistema contabili dovrebbe dare al fine di poter correttamente compilare la dichiarazione dei redditi della società che detiene dei titoli:

Stato patrimoniale

Immobilizzazioni finanziarie

- Obbligazioni e titoli in serie e di massa
- Partecipazioni e titoli assimilati
 - PEX
 - non PEX

Attivo circolante

- Obbligazioni e titoli in serie e di massa
- Partecipazioni e titoli assimilati
- Ritenute subite su interessi prodotti in Italia
- Ritenute subite su redditi prodotti all'estero
 - suddivise per stato estero
 - suddivise per tipologia di reddito (dividendi, interessi, ecc.)

Conto economico

Costi di gestione

- Imposte pagate all'estero

Maggiori/minori valori iscritti su valutazioni

- Svalutazione su partecipazioni
- Svalutazione su obbligazioni
- Rivalutazione su partecipazioni
- Rivalutazione su obbligazioni

Proventi e Oneri da realizzo

- Plusvalenze su partecipazioni PEX
- Plusvalenze su partecipazioni non PEX
- Plusvalenze su obbligazioni
- Minusvalenze su partecipazioni PEX
- Minusvalenza su partecipazioni non PEX
- Minusvalenze su obbligazioni

Dividendi

- Dividendi su partecipazioni nazionali
- Dividendi su partecipazioni estero
 - dividendi su partecipazioni con dichiarazione dell'emittente
 - dividendi su partecipazioni black list

Magazzino titoli

- Gestione analitica dei movimenti dei titoli per categorie omogenee
- Distinzioni tra obbligazioni e partecipazioni
- Gestione del calcolo delle rimanenze secondo i metodi LIFO, FIFO e medio ponderato
- Quadratura tra:
 - valore civilistico dei titoli in portafoglio con lo stato patrimoniale
 - valore fiscale dei titoli in portafoglio con le variazioni fiscali delle dichiarazioni dei redditi
 - plus/minus contabilizzate
 - maggiori/minori valori iscritti
- Per le sole partecipazioni:
 - gestione del disallineamento del valore fiscale e del valore contabile delle partecipazioni
 - gestione dei dividendi incassati nei 36 mesi precedenti per le partecipazioni cedute che hanno generato minusvalenze (*dividend washing*)
 - evidenza delle minusvalenze > 50k su azioni quotate italiane o estere

Dal punto di vista contabile, il fatto di adottare un piano dei conti più o meno dettagliato, dipenderà dalla possibilità del sistema di gestire i dettagli sulla base di partite/settori/dimensioni piuttosto che con singoli conti di mastro.

Ad esempio, si potrebbe avere un unico conto di stato patrimoniale "Obbligazioni" se poi la distinzione tra i singoli titoli fosse gestita tramite partite (come ad esempio succede per i clienti ed i fornitori) dove la partita potrebbe essere ad esempio il codice di un determinato titolo.

Al fine di classificare i titoli ed i relativi proventi tra le obbligazioni e titoli in serie e di massa oppure tra le partecipazioni e titoli assimilati valga quanto qui di seguito sintetizzato nella seguente tabella:

obbligazioni e titoli in serie e di massa	partecipazioni e titoli assimilati
Obbligazioni	Azioni
Fondi	Associazioni in partecipazione
ETF	Contratti di cointeressenza
Strumenti finanziari remunerati in parte da interessi ed in parte sui risultati economici dell'emittente	Strumenti finanziari remunerati totalmente sui risultati economici dell'emittente
SICAV	
Buoni fruttiferi	
Titoli di massa	